



COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Città Metropolitana di Torino

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 del 28-07-2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER IL PERIODO 2026-2029, AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-3) DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 397/2025 E APPROVAZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2026.

L'anno duemilaventisei addì ventotto del mese di luglio alle ore 18:30, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per provvedimento del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale composto come segue:

RAGALZI Federico	SINDACO	Presente
COTTERCHIO Ivo	CONSIGLIERE	Presente
BELLO Maurizio	CONSIGLIERE	Presente
AMBROSINO Davide	CONSIGLIERE	Presente
TOMASSONE Emanuela	CONSIGLIERE	Presente
GERARDI Laura Maria	CONSIGLIERE	Presente
PEROTTO Mario Virginio	CONSIGLIERE	Presente
TREMAIONE Rebecca	CONSIGLIERE	Presente
COTTERCHIO Adele	CONSIGLIERE	Presente
LIOY Fabio	CONSIGLIERE	Assente (Giustificato)
AIMAR Darles	CONSIGLIERE	Presente

Totale Presenti 10, Assenti 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Mosele Serena il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. RAGALZI Federico nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera CC N. 10 del 28-07-2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER IL PERIODO 2026-2029, AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-3) DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 397/2025 E APPROVAZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2026.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita « A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Premesso che:

- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: “In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria” stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»” ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la “diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti” ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

Richiamate le precedenti deliberazioni dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019, n. 444/2019 del 31/10/2019, n. 57 del 03/03/2020, n. 2 del 27/03/2020, n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020, n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di trazione nella gestione dei rifiuti urbani e n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

Visti gli atti più recenti adottati dall'Autorità, ed in particolare:

- la deliberazione 355/2025/R/Rif, rubricata “Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali

disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.P.C.M 21 gennaio 2025, n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità 63/2021/R/com”;

- la deliberazione 374/2025/R/Rif, intitolata “Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR) e aggiornamento della deliberazione dell'Autorità 15/2022/R/rif”, che riguarda tutti i Comuni per la parte connessa alla revisione del TQRIF ed i Comuni ETC anche per l'aggiornamento della disciplina sulla qualità tecnica;
- la deliberazione 397/2025/R/RIF, che ha introdotto il nuovo metodo tariffario MTR-3 e definito gli obiettivi regolatori del quadriennio;
- la determina 1/2025-DTAC, che dà ufficialmente avvio al nuovo periodo regolatorio 2026-2029, approvando gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e il tool MTR-3 2026-2029, in attuazione della deliberazione 397/2025/R/RIF;
- la delibera n. 480/2025/R/rif, in cui sono quantificati i parametri di adeguamento monetario e finanziario alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale per il settore dei rifiuti, nonché il tasso di inflazione programmata per la determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

Tenuto conto, ancora, che la deliberazione Arera n. 363/2021/1/RIF ha previsto un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie, oltre che un'eventuale revisione *infra periodo* della predisposizione tariffaria qualora ritenuto necessario dall'ETC e che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;

Atteso che l'art. 7 della stessa delibera Arera, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;

Preso atto che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

Atteso che

- il CADOS si trova a rivestire il ruolo di Ente territorialmente competente in quanto ai sensi della LR 24/2002, è delegato dai Comuni associati alla definizione delle politiche di competenza del sistema integrato del Bacino assegnato e all'organizzazione dei servizi mediante appalti;

- a tal fine sono identificati come soggetti gestori:

- 1) la Soc. partecipata ACSEL per la parte di servizio di raccolta e trasporto rifiuti e per la parte di servizio gestito in appalto relativo ai trattamenti, smaltimenti, gestione in post conduzione delle discariche; attività manutentive sugli impianti;
- 2) I Comuni associati per la gestione diretta della Tari e la relativa comunicazione laddove non sia assegnata a ACSEL.

Dato atto che la redazione del Piano Finanziario per il quadriennio 2026/2029 è stata predisposta:

- in funzione dei costi di esercizio del Comune e di quelli forniti dal Gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, considerando inoltre i costi previsionali che i gestori dovranno sostenere per adeguarsi agli standard minimi di qualità;

- nel rispetto dell'articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lettera b) della Legge n. 208/2015, il quale prevede che il comune, a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (vedi D.P.C.M. del 29 dicembre 2016 relativo all'adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario riguardanti varie funzioni, tra cui quella del servizio smaltimento rifiuti), tenuto conto dell'aggiornamento delle linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI redatti dal Ministero delle Finanze in data 28 gennaio 2026;

Tutto ciò premesso, visto dunque il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il quadriennio 2026/2029, approvato dall'E.T.C. Cados con delibera assembleare n. 7 del

30.06.2026, redatto, secondo il metodo tariffario rifiuti MTR3 ai sensi della deliberazione dell'ARERA 397/2025, che espone le seguenti risultanze:

- per l'anno 2026 € 167.456,00
- per l'anno 2027 € 175.050,00
- per l'anno 2028 € 170.089,00
- per l'anno 2029 € 168.305,00;

Considerato che con la stessa deliberazione dell'assemblea Cados n. 7/26, viene previsto l'aggiornamento del PEF con cadenza biennale (biennio 2028/2029) secondo le modalità ed i criteri individuati dall'Autorità;

Preso atto che il PEF prevede per l'anno 2026 un costo complessivo di € 167.456 da leggersi come totale delle entrate tariffarie, diviso tra il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile per € 112.475,00 e il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso per € 54.981,00;

Preso atto di tale totale che verrà posto a base per la determinazione delle tariffe della tassa rifiuti (TARI) per l'anno corrente;

Visto l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...";

Visti inoltre:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente, che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 13, comma 5-bis del D.L. 27/01/2022, n. 4, secondo cui "In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile";
- l'art. 1, comma 677, della Legge n. 199/2025, che ha disposto lo slittamento al 31 luglio del termine per l'approvazione del PEF TARI, delle tariffe e delle modifiche regolamentari. Nello specifico, la norma modifica l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della

tariffa; b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa; c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;

- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- l'incidenza delle utenze domestiche del Comune di Meana di Susa è pari al 99% e quella delle utenze non domestiche è pari al 1% (percentuali arrotondate);
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe dell'anno 2026, relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività);

Dato atto che i suddetti coefficienti applicati rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

Tenuto conto che a seguito di simulazioni contabili, ai fini della determinazione delle tariffe, si è provveduto ad attribuire:

- il coefficiente Kb per le utenze domestiche ad-hoc, sfruttando la deroga del 50% inferiori ai minimi o superiori ai massimi ai sensi dell'art. 1 c. 652 della L. 147/2013 così come modificato dall'art. 2, c. 1, lett. e-bis del D.L. n. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 68/2014, dall'art. 1 c. 27 lett.a) della L. n. 208/2015 e successivamente modificati con l'estensione all'anno 2020 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ai sensi dell'art. 57bis del Decreto fiscale D.L. n. 124/19, conv. in L. n. 157/19;
- per le utenze relative ai non residenti e abitazioni tenute a disposizione un coefficiente pari a un occupante per la parte fissa e per la parte variabile, come stabilito dal decreto 158/99;
- la sola tariffa di parte fissa alle pertinenze e locali accessori delle abitazioni, che devono essere sommate a quelle degli alloggi, per essere, quindi assoggettate alla tariffa unitaria corrispondente al numero di occupanti;

Utilizzando tale criterio la commisurazione delle tariffe ha consentito di non penalizzare troppo l'utenza non residenziale senza peraltro acuire eccessivamente il carico tributario sulle utenze residenziali.

- Per le utenze non domestiche, che rappresentano per il Comune di Meana di Susa una percentuale minima (1%) rispetto al totale delle metrature, si è provveduto ad attribuire per talune categorie, coefficienti ad-hoc, in alcuni casi nei limiti del 50 per cento inferiori ai minimi o superiori ai massimi ai sensi dell'art. 1 c. 652 della L. 147/2013 così come modificato dall'art. 2, c. 1, lett. e-bis del D.L. n. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 68/2014, dall'art. 1 c. 27 lett.a) della L. n. 208/2015 e successivamente modificati con l'estensione all'anno 2020 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ai sensi dell'art. 57bis del Decreto fiscale D.L. n. 124/19, conv. in L. n. 157/19; la scelta è stata adottata al fine di moderare l'impatto economico del tributo sulle attività stesse presenti sul territorio comunale;

Visto, inoltre, il seguente comma dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014): - c. 660. *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”*;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, c. 662 e 663 della L. n. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, e che tale tariffa giornaliera è disciplinata dall'art. 24 del Regolamento, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 17/08/2021 - ed è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%;

Dato atto che ai sensi dell'art. 2, c. 1, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1° luglio 2020, con decorrenza 1° gennaio 2025, la tariffa del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (TEFA) viene confermata nella stessa misura del 2024, pari al 5% degli incassi della TARI comunale (Decreto del Sindaco metropolitano n. 313 del 6 novembre 2025); tale tributo verrà riversato nelle casse della Città Metropolitana di Torino nei termini stabiliti dalla stessa e con le modalità stabilite per legge (prot. in arrivo n. 133/26);

Tenuto conto, inoltre, che la delibera ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03.08.2023 ha previsto dal 2024 l'introduzione di elementi di perequazione anche nel settore dei rifiuti urbani, così come già avviene in altri settori regolati da ARERA; tali componenti perequative verranno inserite in aggiunta in bolletta a carico dell'utenza e dovranno essere successivamente versate alla cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). Nello specifico le componenti perequative servono a compensare i costi sostenuti nell'interesse generale del sistema come, ad esempio, interventi di solidarietà in caso di calamità naturali o per le agevolazioni sociali, nonché per promuovere i miglioramenti della qualità del servizio. A decorrere dal 01.01.2024 sono state pertanto istituite le seguenti componenti perequative unitarie:

- *UR1,a*: per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (di cui alla L. n. 60/22) = pari a € 0,10/utenza per anno;
- *UR2,a*: per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi = pari a € 1,50/utenza per anno;

le componenti potranno essere aggiornabili annualmente da parte dell'autorità;

- Considerato, inoltre, che il DPCM del 21.01.25 n. 24, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13.03.2025, ha stabilito i principi e i criteri per l'applicazione delle agevolazioni tariffarie nel settore rifiuti urbani, introducendo formalmente il "bonus sociale rifiuti" a partire dal 01.01.2025, in attuazione dell'art. 57-bis c. 2 del DL 124/19, conv. in L. n. 157/2019. La misura agevolativa si rivolge agli utenti domestici in condizioni di disagio economico-sociale, i cui nuclei familiari siano in possesso di indicatore ISEE in corso di validità non superiore alla soglia di € 9.530,00, soglia innalzata a € 20.000,00 per i nuclei familiari numerosi con almeno 4 figli. Gli stessi parametri sono già in uso e adottati per i bonus sociali nei settori dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua. Il decreto stabilisce che l'agevolazione venga finanziata mediante una componente perequativa, trasferendo l'onere delle agevolazioni sulla collettività degli utenti, che si aggiungerà anch'essa in bolletta a carico dell'utenza nella misura individuata dall'Autorità ARERA. = *UR3*, pari a € 6,00/utenza per anno;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 23/07/2021;

Rilevato che ai sensi dell'art. 1, c. 688 della L. n. 147/2013 e ai sensi dell'art. 25, c. 3, del Regolamento approvato dal C.C. con deliberazione n. 15/21 del 23/07/2021, in merito ai termini di riscossione della tassa, gli importi dovuti sono riscossi in tre rate consecutive, alle scadenze fissate nella determina di approvazione del ruolo e riportate nell'avviso di pagamento inviato al Contribuente. È consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3,

del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»;

Rilevato pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 16/20, in data 07/10/2020;

Preso atto che l’adozione del presente atto rientra, tra le competenze del Consiglio comunale, in conformità a quanto disposto dall’art. 1, della L. n. 147/2013;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile dell’area amministrativa/economico-finanziaria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

Il Sindaco evidenzia che il Cados ha trasmesso il PEF il 30/06/2026, a cascata viene predisposta la bollettazione della TARI. Ecco la ragione per cui siamo solo oggi ad approvare le Tariffe. Evidenzia che il costo base sulla base del PEF è aumentato.

Il Consigliere di minoranza Cotterchio Adele rileva che debba essere fatto un acconto sulla TARI a Maggio/Giugno come avviene in altri Comuni. Invita ad utilizzare le risorse derivanti dai rimborsi ACSEL per la raccolta differenziata rifiuti per ridurre le tariffe TARI, anche al fine di sensibilizzare le persone a fare la raccolta differenziata.

Con votazione espressa in forma palese, con invito ai consiglieri a manifestare il proprio intendimento in senso favorevole, oppure manifestando l'astensione o il proprio voto contrario con alzata di mano o esplicita dichiarazione, con il seguente esito:

Presenti n	10	
Votanti n	8	
Astenuti n.	2	(Cotterchio A.– Aimar)
Favorevoli n.	8	

DELIBERA

- 1) Di richiamare le premesse in narrativa a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) Di approvare il Piano Economico Finanziario (PEF) relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2026/2029, predisposto secondo i criteri previsti dal nuovo MRT-3 e allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) Di prendere atto che è previsto l'aggiornamento del PEF con cadenza biennale (biennio 2028/2029) secondo le modalità ed i criteri individuati dall'Autorità;
- 4) Di approvare per l'anno 2026, le tariffe della TARI come da prospetto allegato e nello specifico riportate a pagina 9 e 10 dell'allegato.
- 5) Di trasmettere la presente deliberazione completa degli allegati all'E.T.C. CADOS per gli adempimenti che ne conseguono;
- 6) Di rilevare che per l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100% come previsto dall'art. 24 del Regolamento vigente.
- 7) Di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5%, ai sensi dell'art. 2, c. 1, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1° luglio 2020, e che tale quota verrà riversata nelle casse della Città Metropolitana di Torino nei termini stabiliti dalla stessa e con le modalità stabilite per legge.
- 8) Di dare che anche le componenti perequative saranno oggetto di riversamento nelle casse della "Cassa per i servizi energetici e ambientali" (CSEA), nei termini stabiliti.
- 9) Di stabilire che, ai fini della riscossione del tributo, viene dato mandato al responsabile del servizio di predisporre l'elenco e gli avvisi di pagamento da inviare ai contribuenti in tempo utile per le scadenze delle rate previste utilizzando la più idonea forma di pagamento tra il Mod. F24 o bollettino pagoPA; gli avvisi di pagamento devono contenere l'importo dovuto distintamente per la componente tributo sui rifiuti, componenti perequative e tributo Tefa, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.
- 10) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.
- 11) Di dare atto che il presente provvedimento ha ottenuto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del TUEL 267/2000 e s.m.i., i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile dal responsabile dell'area amministrativa/economico-finanziaria e che il Segretario comunale ha svolto attività di assistenza giuridico amministrativa.
- 12) Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata.

Di dichiarare, con una seconda e distinta votazione espressa in forma palese per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge che ha dato la seguente votazione:

Presenti n	10
Votanti n	10
Astenuti n.	0
Favorevoli n.	10
Contrari n.	0

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to RAGALZI Federico

IL Segretario Comunale
F.to Mosele Serena

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.L.gs 82/2005 e rispettive norme collegate